

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Agli Iscritti OGRU
Loro sedi

CIRCOLARE N° 1/2011 del 12/1/2011

Oggetto: Attribuzioni dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria in materia di vidimazione, dichiarazione di congruità e liquidazione parcelle presentate con riferimento al D.M. Giustizia 4 aprile 2001 e s.m.i.

Cari colleghi,

a fronte di specifiche richieste di iscritti che hanno sottoposto al Consiglio dell'OR umbro istanze di vidimazione di parcelle per prestazioni geotecniche, anche al fine di fare chiarezza su una problematica introdotta in maniera più specifica dall'entrata in vigore delle le nuove Norme Tecniche per la Costruzioni (NTC08), è stata approfondita la problematica in oggetto e ne è stato richiesto l'esame da parte dell'Ufficio Legale.

Il parere del Consulente Legale, dopo attenta valutazione, è stato fatto proprio con delibera di consiglio n. 3/11 del 12/01/2011.

Come saprete le nuove Norme Tecniche per la Costruzioni (NTC08) prevedono due distinti elaborati per la Relazione Geologica e per la Relazione Geotecnica.

La relazione Geologica è di competenza esclusiva dei geologi mentre la Relazione Geotecnica è materia concorrente con gli Ingegneri.

I contenuti delle due distinte Relazioni sono specificati nelle NTC08 con relativa Circolare Esplicativa ed è tuttora in corso la definizione di Standard di Lavoro da parte di una Commissione di Lavoro di questo Consiglio, sulla base degli Standard definiti dalla Commissione Interregionale NTC e delle Linee Guida e Metodologie di Lavoro per la Relazione Geologica di recente pubblicazione da parte del CNG.

Per quanto riguarda il parere di congruità per la vidimazione/liquidazione delle relative parcelle il riferimento per la Relazione Geologica rimane evidentemente il nostro Tariffario vigente.

Meno chiaro appare il riferimento per la Relazione Geotecnica, ora da redigere come elaborato a se stante e con gli specifici contenuti previsti dalle NTC08.

In precedenza all'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche la Relazione Geologica e quella Geotecnica erano generalmente ricomprese in un unico elaborato, ovvero si trattava, per la caratterizzazione geotecnica, di un capitolo o paragrafo della Relazione Geologica p.d. ed il parere di congruità per la vidimazione/liquidazione della parcella veniva richiesto con riferimento al solo Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi (*D.M. 18/11/1971 e s.m.i.*), al più richiamando l'art.29 dello stesso che prevede la relazione che interpreta i dati relativi alle prove geotecniche,

individuando per essa il compenso a discrezione da quantificarsi in base ai criteri indicati all'art. 28.

La Relazione Geotecnica prevista dalle nuove NTC08 risulta pertanto solo parzialmente tariffata nel vigente D.M. 18/11/1971 e s.m.i, e si dovrebbe ricorrere a tariffe a vacazione e/o discrezione per renderne congrua la richiesta di vidimazione/liquidazione.

Considerando casi analoghi già esaminati e su cui il CNG si era già pronunciato, emanando la Circolare CNG n. 191 del 30 luglio 2004 ("Determinazione degli onorari spettanti ai geologi per gli incarichi di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori") e quanto riportato all'art. 17 comma 2 del "Codice Deontologico riguardante l'esercizio della professione di geologo in Italia": *"La tariffa professionale approvata con D.M. 18/11/1971 e s.m.i. e la tariffa in materia di LL.PP. approvata con D.M. 4/04/2001 per la parte applicabile ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti"*, le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di questo Ordine, assunte con Deliberazione n. 3/11 del 12/01/2011, sulla scorta del parere del Consulente Legale Avv. Enrico Menichetti, fatto proprio dal Consiglio con la medesima Deliberazione, sono le seguenti:

- 1) con riferimento alle parti applicabili alla professione di geologo e con riguardo ai compensi non contemplati nella vigente Tariffa professionale dei geologi (D.M. 18/11/1971 e s.m.i.), il Consiglio dell'OGRU liquida e vidima in conformità le parcelle presentate con riferimento al D.M. Giustizia 4 aprile 2001 e s.m.i.;
- 2) il D.M. Giustizia 4 aprile 2001 e s.m.i. non è fonte alternativa rispetto al D.M. 18/11/1971 e s.m.i., ma complementare per le sole parti non disciplinate da quest'ultimo. Conseguentemente, l'iscritto o il committente che intendono richiedere vidimazione/liquidazione di parcella presentata con riferimento al D.M. Giustizia 4 aprile 2001, avranno l'onere di verificare che le attività oggetto della parcella non siano elencate e tariffate nella vigente Tariffa professionale dei geologi (D.M. 18/11/1971 e s.m.i.), verifica che in ogni caso verrà compiuta d'ufficio dallo scrivente Ordine;
- 3) Quanto precede, resta valido sino alla definitiva approvazione e pubblicazione del D.M. recante la nuova e specifica Tariffa professionale dei Geologi (la cui proposta aggiornata al giugno 2010 è presente nella home page del sito istituzionale del CNG) che risulta in fase di avanzata istruttoria presso il Ministero della Giustizia.



Il Presidente
Oliviero Lolli